



Città di
CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
PERIODO 01.09.2021/31.07.2024
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ALTRI 3 ANNI FINO AL 31.07.2027**

Sede: Via A. Volta, 29 - 20872 **CORNATE D'ADDA**
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
www.comune.cornatedadda.mb.it
C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2015
IQ-1016-03/AB

ART. 1 OGGETTO

1. Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di asilo nido cui è correlato l'affidamento della gestione della struttura immobiliare, di proprietà della stazione appaltante, nella quale tale servizio è svolto.
2. Il servizio è rivolto a utenti dai 3 ai 36 mesi e la finalità è di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare ogni intervento didattico – educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.
3. L'obiettivo principale da perseguire è una gestione dei servizi e della struttura tesa all'efficienza e all'efficacia, supportata da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzata a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti.
4. L'asilo nido accoglie in via prioritaria bambini e bambine residenti a Cornate d'Adda. Laddove risultassero posti liberi la struttura accoglie i bambini provenienti da altri Comuni.
5. L'asilo nido può essere adibito anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per l'infanzia (nella fascia di età 0/3 anni) e il sostegno alla genitorialità, previa autorizzazione della stazione appaltante, esclusivamente negli orari in cui non c'è attività di asilo nido e con spese a carico dell'appaltatore.
6. I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di appalto.

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di anni tre, dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024.
2. Considerata la natura del presente appalto, prettamente a carattere sociale e finalizzato all'assistenza di bambini piccoli, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'appalto decorrerà dal 1° settembre 2021, anche in pendenza della firma del relativo contratto e fatta salva l'efficacia dell'aggiudicazione.
3. Alla scadenza del contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori tre anni. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
4. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del Codice, il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Non si rilevano rischi di interferenza, pertanto non viene redatto il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pertanto pari a € 0,00.
6. Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
7. **Il prezzo unico posto a base d'asta per mese/bambino, IVA esente, è stabilito in 621,80 oltre IVA.**

8. Il corrispettivo mensile dovuto all'appaltatore sarà quello determinato dall'esito della gara, e sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente.
9. Nel caso di rinuncia alla frequenza, il corrispettivo mensile non sarà dovuto a partire dal mese successivo alla comunicazione di rinuncia. Nel caso di assenze superiori a tre settimane consecutive nell'arco di un mese, il costo posto sarà calcolato al 50%. Parimenti, non sarà dovuto nel caso di rinuncia preventiva alla frequenza per l'intero mese di luglio.
10. Con il corrispettivo sopra indicato si considerano remunerati tutti i servizi compresi nel presente Capitolato.
11. Per quanto concerne la definizione del valore complessivo dell'appalto, anche in caso di rinnovo del contratto, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel Disciplinare di gara.

ART 3 REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Per la messa in esercizio del servizio l'appaltatore deve presentare la CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio) delle unità di offerta sociale, come introdotta dall'art 15 c. 1 della L.R. 3/08 e nei modi previsti dal decreto regionale 1254/2010 della Direzione generale famiglia e solidarietà sociale. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge 1/86. La CPE deve essere presentata all'Ufficio Unico sovracomunale per la messa in esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta della rete sociale e trasmessa in copia all'ATS competente per l'avvio della prevista attività di vigilanza.
2. Il servizio dovrà essere gestito nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di G.R. 11 febbraio 2005 – 20588, come modificata dalla delibera di Giunta regionale XI/2929 del 09/03/2020. L'Appaltatore dovrà redigere, consegnare alla stazione appaltante **entro 3 mesi dall'inizio dell'appalto** e tenere aggiornati durante tutta la vigenza dell'appalto i seguenti documenti:
 - Piano di gestione dell'emergenza;
 - Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
 - Piano di organizzazione degli spazi;
 - Piano di gestione dei servizi generali.
3. In caso di accreditamento, l'Appaltatore è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla delibera di G.R. 16 febbraio 2005 – 20943.

ART. 4 STRUTTURA IMMOBILIARE

1. La struttura che verrà affidata in gestione è un immobile, sito in via O. Fallaci 2/4 a Cornate d'Adda, adeguato agli standard regionali per una capienza di 33 bambini.
2. La struttura immobiliare dovrà essere adibita dall'Appaltatore alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, e in tutti gli atti ivi menzionati. Tuttavia l'Appaltatore vi potrà svolgere anche attività innovative e sperimentali, evidenziate nell'offerta tecnica e realizzabili in modo autonomo dall'appaltatore, purché tali attività siano compatibili con il servizio di asilo nido e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dalla Stazione Appaltante per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione della Stazione appaltante.
3. L'immobile sarà dato in uso all'Appaltatore già dotato di arredo (vedi allegato 5). L'Appaltatore si obbliga inoltre a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie e a sostituire nel tempo quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

4. Prima dell'avvio del servizio, verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.
5. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere afferenti alla struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà della stazione appaltante.
6. Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore alla scadenza del contratto, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui l'Appaltatore non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dall'invito, vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di appalto o dalle eventuali somme ancora dovute.

ART. 5 CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI

1. Salvo diverse disposizioni, l'anno educativo di funzionamento del servizio di asilo nido decorre dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo con un'apertura di 47 settimane.
2. Prima dell'inizio dell'anno educativo, l'appaltatore comunica il calendario del servizio all'Ufficio Istruzione.
3. Giorni di apertura. Il servizio dovrà garantire una apertura di 52,30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00). Durante l'orario di entrata previsto dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e quello di uscita previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00, l'Appaltatore potrà rapportare il numero di operatori sulla effettiva presenza numerica degli utenti.
4. Gli orari di frequenza saranno i seguenti:

7.30-18.00	TEMPO PIENO
7.30-16.30	TEMPO MEDIO
7.30-13.00	TEMPO PART-TIME ANTIMERIDIANO
13.00-18.00	TEMPO PART-TIME POMERIDIANO

5. Sono previsti inserimenti part time, in numero non precisato, in quanto sarà comunque sempre data la precedenza alle richieste di tempo pieno e solo successivamente, fino al riempimento della capienza massima, saranno inserite le richieste di part time.
6. Le famiglie potranno richiedere anche la frequenza con part-time alternato (mattino/pomeriggio; settimana/giorno).
7. Giorni di chiusura. I giorni di chiusura dovranno preferibilmente essere previsti durante le festività natalizie e pasquali e nel mese di agosto, nel rispetto delle 47 settimane di apertura; fatta salva la sperimentazione di nuovi orari e aperture del servizio per rispondere in modo efficace alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie, da concordarsi con la Stazione Appaltante.
5. Eventuali proposte migliorative del quadro orario potranno essere presentate in sede di gara e/o successivamente concordate con la Stazione Appaltante.

6. Il numero dei posti part-time sarà determinato in sede di programmazione annuale e sarà a discrezione dell'appaltatore l'accettazione del part-time in rapporto alle esigenze organizzative.
7. È facoltà delle famiglie chiedere, all'atto dell'iscrizione, la frequenza a tempo parziale con orario antimeridiano o pomeridiano o alternato.
8. Per particolari esigenze, gli orari verranno concordati e determinati caso per caso.
9. In caso di ingressi ritardati, o uscite anticipate, è indispensabile avvisare il personale, anche per il conteggio dei pasti.

ART 6 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, entro massimo il 31 luglio di ogni anno l'Appaltatore predispone la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Istruzione della Stazione Appaltante che ha la facoltà di chiedere motivatamente all'Appaltatore eventuali modifiche. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione annuale che l'Appaltatore deve trasmettere per iscritto alla Stazione Appaltante.

ART 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, disciplinanti il servizio asilo nido e le attività connesse, comprese le eventuali disposizioni regolamentari comunali, inerenti all'asilo nido.

I servizi dovranno essere prestati nel pieno rispetto di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare della Stazione Appaltante, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

2. L'Appaltatore, conformemente agli oneri assunti, con il presente appalto dovrà garantire:

A) SERVIZIO DI ASILO NIDO E SERVIZI CORRELATI

- rispetto del calendario e dell'orario;
- rispetto di: programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche previste nel progetto;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli Uffici della Stazione Appaltante, con l'ATS competente, con l'Ufficio Unico sovracomunale per la messa in esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta della rete sociale;
- fornitura di tutto il materiale igienico-sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico di consumo e giochi;
- sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente;
- gestione di tutte le utenze con oneri a proprio carico;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- servizio di lavanderia e guardaroba;

- collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia.

B) SERVIZIO RISTORAZIONE

- assolvimento di tutte le operazioni volte a garantire la corretta somministrazione dei pasti. L'Appaltatore si avvale prioritariamente del servizio di ristorazione collettiva della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore, previo accordo con la stazione appaltante, intenda erogare il servizio di refezione agli utenti dell'asilo nido tramite operatore economico differente da quello della stazione appaltante, lo standard del servizio fornito dovrà avere pari caratteristiche o migliorative, sia in qualità, sia in quantità;
- pagamento dei corrispettivi per la fornitura pasti;
- predisposizione dei menù secondo le indicazioni e le tabelle dietetiche indicate dell'ATS competente e nel rispetto delle norme in materia vigenti. I pasti somministrati devono essere realizzati con derrate che rispettino le caratteristiche merceologiche allegate al presente capitolato (ALLEGATO 1) e le linee guida contenute nel "Documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù negli asili nido" (ALLEGATO 2), con costi a carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo si impegna altresì a garantire la somministrazione di diete speciali relative a regimi dietetici particolari, disposti su indicazione medica o per motivi etico-religiosi, senza maggiorazione di prezzo;
- fornitura delle derrate necessarie per le merende nel rispetto delle caratteristiche merceologiche allegate al presente capitolato (ALLEGATO 1) delle linee guida contenute nel "Documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù negli asili nido" (ALLEGATO 2), con costi a carico dell'Appaltatore;
- disponibilità della documentazione da parte del fornitore dei pasti per la preparazione, il confezionamento e il trasporto;
- redazione e applicazione del manuale H.A.C.C.P.;
- fornitura e sostituzione di stoviglie lavabili in lavastoviglie, posate, bicchieri, biberon, termos, tovaglioli e tutto quanto necessario per un corretto consumo dei pasti;
- riordino e pulizia cucina, arredi e attrezzature utilizzate per il servizio di refezione. Gli standard minimi di pulizia e riordino sono esemplificati nell'ALLEGATO 3.

Il personale dell'Appaltatore può usufruire del servizio di ristorazione. Il costo del pasto degli operatori è a carico dell'appaltatore, il quale potrà concordare con i propri operatori le forme di rimborso, sulla base di quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare controlli periodici sulla qualità del servizio di refezione tramite personale esperto, anche esterno.

C) GESTIONE ISCRIZIONI ASILO NIDO

- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido; gestione dell'eventuale graduatoria
- informazione all'utenza del sistema tariffario vigente;
- campagne informative su aperture iscrizioni ed eventuali modifiche del sistema tariffario in uso;

D) SERVIZIO DI PULIZIA

1. L'Appaltatore provvede al servizio di pulizia; in particolare garantisce le seguenti preminenti operazioni:

- pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, di mobili, suppellettili, materiale pedagogico e attrezzature delle aree esterne di pertinenza dell'asilo nido;
 - pulizia dei servizi igienici dell'asilo nido durante tutta la giornata;
 - pulizia straordinaria almeno due volte all'anno (vacanze natalizie ed estive);
 - pulizia aree esterne e pulizia delle grondaie, compresa la pulizia degli apparecchi illuminanti esterni;
 - sgombero neve dagli ingressi degli utenti, viali servizio, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell'Appaltatore, usati all'interno della struttura della stazione appaltante, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell'Appaltatore.
3. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito UE.

E) MANUTENZIONE DEL PRATO

1. Effettuare il taglio del prato di pertinenza dell'immobile, compresi la pulizia delle aree verdi, zappatura e diserbo, concimazione, vangatura;

F) SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Smaltimento rifiuti I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti rispettando tassativamente la differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana (es, umido organico, vetro e lattine, carta, plastica, non riciclabile) e convogliati negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, bagni). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati dallo smaltimento improprio di rifiuti, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc). L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e a sostenere le iniziative di raccolta differenziata.

ART. 8 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE

1. Il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (Dgr 20588 dell'11.2.2005 come modificata dalla delibera di Giunta regionale XI/2929 del 09/03/2020).
2. Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti della stazione appaltante.
3. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.
4. Sulla base delle linee fissate nel progetto educativo, il coordinatore pedagogico, all'inizio di ogni anno educativo, elabora la programmazione educativa nel rispetto dei tempi dei bambini.

5. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente negli orari di ufficio.
6. Requisiti richiesti per il coordinatore: almeno due anni di esperienza in attività di organizzazione e/o coordinamento di servizi rivolti all'infanzia e laurea in Scienze dell'educazione/formazione, laurea in Scienze psicologiche, laurea in Scienze pedagogiche, laurea in Scienze del servizio sociale. Il titolo può essere sostituito da documentata esperienza di coordinamento almeno quinquennale in un servizio di nido/micronido o in un servizio analogo, come ad esempio la scuola dell'infanzia.
7. Oltre al coordinamento pedagogico, l'Appaltatore deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tra le sue responsabilità rientrano:
 - rilevazione e trasmissione alla Stazione Appaltante del prospetto riepilogativo delle presenze degli utenti, con l'indicazione del tempo frequentato.
8. L'appaltatore deve prevedere attività di supervisione, intesa come momento per agevolare nel personale educativo la riflessione sul proprio stile educativo, grazie al confronto con un professionista esterno alla struttura che consente di integrare punti di vista diversi, per l'ulteriore miglioramento qualitativo del servizio.

ART. 9 PERSONALE IMPIEGATO E CLAUSOLA SOCIALE

1. Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.
2. **L'aggiudicatario dell'appalto si impegna all'assunzione del personale che opera alle dipendenze dell'operatore economico attuale gestore del servizio**, nel rispetto della mansione lavorativa già attribuita, dell'anzianità di servizio ivi maturata, nonché del monte ore minimo settimanale effettuato, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dal gestore subentrante (art. 50 del D. Lgs 50/2016 e smi), assicurandone il trattamento economico, normativo e previdenziale in essere, fatta salva l'applicazione di condizioni migliorative.
3. Nella gestione del servizio, l'Appaltatore deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.
4. Può essere utilizzato personale volontario purché esso svolga la propria attività in una logica complementare e non sostituiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali sopra citati.
5. L'educatore, anche supplente, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere compiuto il diciottesimo anno di età,
 - essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di dirigente di comunità infantile, diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o dal liceo delle scienze sociali, diploma di assistente di comunità infantile, diploma di maestra di asilo, diploma di operatore dei servizi sociali, diploma di tecnico dei servizi sociali, diploma di vigilatrice d'infanzia, titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
 - escluso le supplenze di durata inferiore al mese, avere un'esperienza di almeno un anno educativo di servizio effettivamente svolto nella qualifica in oggetto, in servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni.
6. L'Appaltatore si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo

personale al fine di garantire la continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori ai 2/5 delle forze presenti, nell'arco di un anno educativo: il superamento di tale limite senza giustificati motivi potrà essere causa di risoluzione del contratto con il conseguente affidamento del servizio alla seconda ditta in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

7. L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l'Appaltatore si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) e a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, soci e non.

8. Gli obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

9. L'Appaltatore adibisce ai diversi servizi dell'appalto, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci e idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, e assenza di incompatibilità penali.

10. Tutto il personale dovrà adottare, durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. Gli educatori dovranno essere dotati di specifica attitudine alla relazione e all'attività educativa per la prima infanzia.

11. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'Appaltatore si impegna a informare la Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 10 giorni.

12. L'Appaltatore si impegna ad applicare per tutti i lavoratori, soci e non soci in caso di cooperative, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative previste dal CCNL di riferimento. In particolare si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza distinzione alcuna, il godimento delle ferie, le indennità di malattia, i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo di ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL. La "ratio" sottesa alla presente disciplina è rappresentata dall'intento di evitare che gli stimoli competitivi dei concorrenti si focalizzino sul costo del lavoro, comprimendolo attraverso l'utilizzo del rapporto di associazione o del salario convenzionale, con discapito dei soci lavoratori e con riduzione della qualità delle prestazioni e dei livelli di servizio all'utenza.

13. Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine la stazione appaltante effettua le opportune verifiche.

14. L'Appaltatore dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum vitae in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

15. Prima dell'inizio di ogni anno educativo l'Appaltatore deve inviare alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo del personale, indicando nome, cognome, età, qualifica e le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

16. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

17. L'Appaltatore deve provvedere ad adeguata formazione e aggiornamento del proprio personale. Le ore da destinare alla formazione e aggiornamento del personale non possono essere inferiori a 20 ore annuali, per ciascun anno di appalto. Nell'ambito della formazione legata al primo soccorso, l'appaltatore si impegna a inserire in particolare la tematica dell'*ab ingestis*, dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei pericoli più immediati.

ART 10 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

1. L'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici comprese le aree esterne e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La manutenzione si distingue in:

a) manutenzione ordinaria riparativa

- riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale (con particolare riguardo alle rubinetterie, con eventuale sostituzione di componenti quali guarnizioni, manopole, ecc., alla pulizia dei sifoni e delle pilette di scarico);
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere esistenti;
- riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additivate, per gli intonaci e i rivestimenti murali;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvento.

b) Manutenzione ordinaria programmata

- pulizia secondo necessità dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi e attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze
- gestione e manutenzione dell'impianto di irrigazione.

2. Tutti gli interventi sopra illustrati sono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto sono a carico dell'Appaltatore in ogni caso tutti gli interventi rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria così come enunciata nell' art 3 DPR 380/20001 art 3 e nel glossario allegato al D.M. 2 marzo 2018 che contiene un elenco anche se non esaustivo di quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria. L'Appaltatore, in attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, tiene aggiornata specifica scheda di manutenzione e pulizia da esibire

alla Stazione Appaltante ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

3. L'Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante gli interventi di manutenzione straordinaria che riterrà necessario vengano effettuati sull'immobile per assicurare il regolare svolgimento del servizio o per migliorarlo. La Stazione Appaltante, se approverà gli interventi proposti, provvederà ad inserirli nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità dei servizi, purché in presenza della segnalazione scritta dell'Appaltatore, risponde la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.

ART 11 UTENZE

1. L'Appaltatore dovrà volturare le utenze intestandosi gli appositi contratti e sostenere i relativi costi.

ART 12 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa è tenuta a prestare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/16. La cauzione di cui trattasi, prevista con le modalità di cui all'art. 93, commi 2, 3 e 4 del citato D.Lgs. 50/16 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, c.1.

2. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo si fa riferimento all'art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 13 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore risponde di ogni contravvenzione ai regolamenti e disposizioni di legge in materia, nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore terrà pertanto sempre e completamente sollevata la Stazione Appaltante per danni e spese che potessero conseguire a persone e cose, direttamente o indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dell'appalto.

3. L'Appaltatore, con oneri a proprio carico, dovrà stipulare per tutta la durata del contratto, specifica polizza per il contratto in oggetto, sollevando la stazione appaltante da qualunque responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:

- Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per danni a ciascuna persona;
- Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose.

7. La copertura assicurativa deve essere prevista anche per eventuali volontari o tirocinanti.

8. La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere copia.

9. L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 14 ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante per la realizzazione del servizio di asilo nido si impegna a:
 - mettere a disposizione la struttura immobiliare, di proprietà della stazione appaltante, sita in via O. Fallaci 2/4, Cornate, come da allegata planimetria;
 - effettuare la manutenzione straordinaria;
 - stipulare adeguata polizza assicurativa per rischio furto e incendio sull'immobile;
 - in caso di inserimento di bambini con disabilità, valutare l'opportunità di provvedere all'assistenza educativa ad personam, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;
 - svolgere funzione di controllo;
 - effettuare disinfestazione, derattizzazione, deblattizzate e zoo profilassi.
2. La Stazione Appaltante determina con provvedimento della Giunta Comunale le tariffe da applicare all'utenza e provvede alla loro riscossione.
3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di fornire attrezzature e arredi di tipo pedagogico utili allo svolgimento dell'attività ludico-didattica, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 15 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI

1. L'Appaltatore dovrà trasmettere tassativamente entro 10 (dieci) giorni dal termine di ciascun mese solare, il prospetto riassuntivo delle presenze dei bambini, con l'indicazione del tempo di frequenza.
2. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture da trasmettersi obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
3. La fatturazione elettronica dovrà essere mensile. Per l'emissione della stessa dovrà essere riportato il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO (PA) del Comune di Cornate d'Adda: **EQ3L4W**.
4. Ciascuna fattura dovrà riportare:
 - il mese di riferimento,
 - il corrispettivo mensile – ricavato dal numero di bambini frequentanti moltiplicato per l'importo dichiarato in sede d'offerta, riparametrato sulla base del tempo frequentato, per ciascun bambino frequentante.
 - il CIG della presente gara,
5. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva.
6. La liquidazione delle fatture regolarmente emesse è subordinata:
 - alla regolare esecuzione del servizio oggetto di appalto;
 - all'acquisizione del certificato, rilasciato dallo Sportello Unico Contributivo, attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, ai sensi dell'articolo 16 comma 10 della Legge n. 2 del 28.01.2009;
 - alla verifica con esito positivo con Equitalia, effettuata ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento.

Gli importi verranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore nel

rispetto dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

L'eventuale ritardo nella liquidazione delle fatture non può essere invocato dall'appaltatore quale motivo valido per la risoluzione del presente contratto. L'appaltatore infatti è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza stabilita.

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla sottoscrizione del contratto.

ART. 16 CONTROLLI E CARTA DEI SERVIZI

1. È facoltà della Stazione Appaltante effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d'appalto e il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.
2. La Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso al personale comunale o ad altri soggetti preposti all'attività di controllo, e fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante farà pervenire all'Appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
4. L'Appaltatore dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune.
5. I rilievi mossi all'Appaltatore saranno considerati a tutti gli effetti non conformità e per ognuno di essi dovranno essere indicate le relative azioni correttive adottate.
6. L'Appaltatore provvede, inoltre, a concordare con la Stazione Appaltante le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici. Nelle modalità di adozione e verifiche sulla qualità del servizio erogato l'Appaltatore si attiene anche a quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L. 244/2007, dotandosi tra l'altro di una carta dei servizi. Appaltatore e Comune concordano il contenuto della carta dei servizi. La Carta dei Servizi, redatta dall'Appaltatore, deve essere resa disponibile per tutti gli utenti ammessi al servizio.
7. La Stazione Appaltante si riserva di somministrare in qualsiasi momento questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati.
8. L'Appaltatore deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, alla Stazione Appaltante, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati.

ART. 17 PENALI

1. La Stazione appaltante in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capitolato.
2. Ove non attenda a tutti gli obblighi oppure violi le disposizioni del presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di penalità determinate come segue:

avvio in ritardo del servizio	€ 200,00 per ogni giorno
interruzione ingiustificata del servizio	€ 500,00 per evento
personale adibito al servizio privo dei requisiti richiesti, non adeguato	€ 300,00 per ogni giorno

numericamente e in presenza di un turnover di forza lavoro superiore a 2/5 delle forze presenti nell'arco di un anno educativo;	
violazione delle norme contenute nel presente capitolato	€ 400,00 per ogni violazione
violazione e/o mancato rispetto di quanto offerto nel progetto qualitativo	€ 200,00 per ogni violazione
inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto	€ 400,00 per ogni violazione
mancata erogazione del servizio di pulizia e sanificazione	€ 400,00 per ogni violazione
utilizzo di prodotti di sanificazione non rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE	€ 400,00 per ogni violazione
mancato rispetto sia di quanto stabilito nel menù sia in relazione alle tabelle dietetiche e caratteristiche merceologiche e per ogni infrazione rispetto al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.	€ 400,00 per ogni violazione
mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e delle pietanze previste dalle leggi in materia	€ 800,00 per ogni violazione

3. La Stazione Appaltante contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore, il quale può far pervenire scritti difensivi nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Scaduto il termine, la Stazione Appaltante laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto previsto dal comma 2.
5. Le penali sono cumulabili e rimane impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento di danni eventualmente subiti.
6. In questo senso la Stazione Appaltante si riserva tra l'altro di far eseguire da altro soggetto il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'Appaltatore.
7. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante escussione fino a concorrenza dell'importo della cauzione, fatta salva la reintegrazione della stessa.

ART. 18 REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta dell'appaltatore, essere soggetti a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT – FOI., ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50 del 2016.
2. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 19 SICUREZZA

1. L'Appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, degli utenti e di terzi;

- effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
 - mettere in atto tutte le misure di protezione, prevenzione, sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del servizio;
 - sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione.
 4. Nel caso dovesse verificarsi la compresenza di personale impiegato presso datori di lavoro differenti all'interno della struttura adibita al servizio di asilo nido, prima dell'inizio di tali attività, sarà responsabilità dei datori di lavori redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).
 5. Entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore deve inoltrare al committente tutta la documentazione che dimostra l'adozione di tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del DPCM 26.4.2020 e ss.mm.ii., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm.ii., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari Inail e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19.

ART. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietato il subappalto delle prestazioni relative al presente capitolato.
2. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
3. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente concedente, che provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento e ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:
 - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
 - comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
 - violazione delle norme di sicurezza;
 - ritardo immotivato nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni;
 - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi,
 - mancata produzione della documentazione prevista dagli atti di gara;
 - interruzione ingiustificata del servizio;
 - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;

- mancata sostituzione del personale addetto al servizio che abbia tenuto un comportamento inadeguato e difforme rispetto a quanto previsto all'art. 9, decorsi 20 giorni dalla richiesta;
- mancata stipulazione di un contratto di assicurazione di R.C.;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- cessione ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, della gestione del servizio;
- quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

1. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante inviata tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

2. La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti per tale causa, compreso il maggior onere che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per l'effettuazione dei servizi di cui trattasi.

2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore dell'aggiudicatario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

ART. 22 RECESSO

1. La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo PEC.

2. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C..

3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 23 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa e ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

2. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

3. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

4. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

6. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

7. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

8. Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare l'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornate d'Adda", approvato con deliberazione della G.C. n. 126 del 12.12.2013 e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 26 FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Stazione Appaltante fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Monza con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 27 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti e future in materia, ai regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e i regolamenti della stazione appaltante.

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO

Allegato 1 TABELLE MERCEOLOGICHE

Allegato 2 LINEE GUIDA ATS - REGIONE

Allegato 3 SANIFICAZIONE

Allegato 4 PLANIMETRIA IMMOBILE

Allegato 5 ELENCO ARREDI